

**REGOLAMENTO (CE) N. 478/2006 DELLA COMMISSIONE****del 23 marzo 2006****recante fissazione degli importi unitari degli acconti sui contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2005/2006**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero <sup>(2)</sup>, prevede la fissazione, anteriormente al 1° aprile, degli importi unitari degli acconti sui contributi alla produzione della campagna in corso che devono essere versati dai fabbricanti di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo d'inulina.
- (2) La stima dei contributi corrisponde a un importo superiore al 60 % dell'importo massimo previsto all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 per il contributo alla produzione di base e a un importo inferiore al 60 % dell'importo massimo previsto al paragrafo 5 dello stesso articolo per il contributo B. In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 314/2002, occorre fissare gli acconti sui contributi alla produzione di base al 50 % dell'importo massimo di cui trattasi per lo zucchero e lo sciroppo d'inulina e gli acconti sui contributi B all'80 % dell'importo della stima del contributo B per lo zucchero e lo sciroppo d'inulina. L'acconto relativo all'isoglucosio è fissato, in conformità del paragrafo 3 del precitato articolo 7, al 40 % dell'importo unitario del contributo alla produzione di base stimato per lo zucchero.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2006.

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 2005/2006 gli importi unitari di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 314/2002 sono fissati a:

- a) 6,32 EUR per tonnellata di zucchero bianco come acconto sul contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B;
- b) 42,83 EUR per tonnellata di zucchero bianco come acconto sul contributo B per lo zucchero B;
- c) 5,06 EUR per tonnellata di sostanza secca come acconto sul contributo alla produzione di base per l'isoglucosio A e l'isoglucosio B;
- d) 6,32 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio come acconto sul contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B;
- e) 42,83 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, come acconto sul contributo B per lo sciroppo di inulina B.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

<sup>(2)</sup> GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1665/2005 (GU L 268 del 13.10.2005, pag. 3).